

TAR Bari 20/10/1999 n. 1315

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

In sede di valutazione delle offerte presentate in una gara di appalto è illegittimo, perché non rispondente a criteri di logica, il ricorso al principio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre quando il contrasto fra i prezzi sia frutto di un errore materiale di scrittura, facilmente riconoscibile